

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 21 Data: 22/04/2022	Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA 1^ GENNAIO 2022.

L'anno duemilaventidue, il giorno ventidue, del mese di aprile alle ore 20:16, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

ROSA PRIMIANO	P	MAZZOTTI LORIS	P
SPINELLI DOMENICA	P	FABBRI GIANLUCA	P
UGOLINI GIANLUCA	P	PECCI ANNA	P
BIANCHI ROBERTO	P	LEONARDI ALESSANDRO	A
SANTONI GIULIA	P	INNOCENTINI ENRICA	R
PAZZAGLIA ANNA	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
CODECÀ GAIA CECILIA	R	TALACCI ROBERTA	P
ALUIGI STEFANO	R	MORETTA STEFANO	A
BOSCHETTI BEATRICE	P		

P: Presente; **R:** in collegamento remoto; **A:** assente

È altresì presente, senza diritto di voto, il seguente assessore esterno:

Presiede Primiano Rosa nella sua qualità di Presidente Del Consiglio.
Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Carla Franchini.

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA 1^A GENNAIO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il D.Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- Un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1 comma 2);
- Un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune della misura massima di 0,8 punti percentuali (art.1, comma 3).
- (art.1, comma 3).

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3 – bis, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'art. 1, comma 142, della L. n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- comma 3: *I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 15 dicembre 1997, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella G.U. n. 130 del 05 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*
- comma 3-bis: *Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

Visto, inoltre, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita "Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 – bis dell'articolo 1 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo".

Premesso che:

- il comma 1, dell'art. 151 del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000 fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione per l'anno successivo, termine che può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato – Città ed autonomie locali;
- il comma 169 art. 1 della Legge n. 296/2006 prevede: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1^a gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- il comma 2 lett. a) articolo 42 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 attribuisce competenza consiliare.

Preso atto che, l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022-2024;

Visti:

- il D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, recante "Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, a norma dell'articolo 48, comma 10, della Legge n. 449, del 27/12/1997, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della L. n. 191 del 16/06/1998;
- il decreto del Commissario Straordinario nei poteri del Consiglio Comunale n. 55 in data 30/11/2011, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato, con decorrenza dal 1° gennaio 2011 il Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF e le s.m.i. del medesimo;
- la delibera di C.C. n. 17 del 15/02/2019 con la quale il comune di Coriano ha determinato l'applicazione dell'addizionale IRPEF come da tabella sotto riportata, deliberando anche una soglia di esenzione per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori a € 10.000,00:

Reddito imponibile	Aliquota
Fino a 15.000,00 euro	0,65%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,75%
Da 28.001 a 55.000 euro	0,78%
Da 55.001 a 75.000 euro	0,79%
Oltre 75.000 euro	0,80%
Soglia di esenzione	€ 10.000,00

stabilendo altresì una previsione di gettito pari a € 820.000,00, comprensiva anche delle code riferite ad anni di imposta pregressi

- la delibera di C.C. n. 67 del 29/12/2021, esecutiva, di approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;
- la delibera di C.C. n. 68 in data 29/12/2021, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione 2022/2024.

Vista la L. n. 234 del 30/12/2021 (legge di bilancio 2022) che:

> all'art. 1 comma 2 lettera a), dispone, come segue, la modifica delle aliquote Irpef: *"Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. l'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- a) fino a 15.000 euro, 23%;*
- b) oltre 15.001 euro e fino a 28.000 euro, 25%;*
- c) oltre 28.001 euro e fino a 50.000 euro, 35%;*
- d) oltre 50.001 euro, 43%".*

> all'art. 1, comma 7, prevede che *"Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche".*

Ritenuto pertanto di dover adeguare alla sopracitata disposizione normativa le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF in relazione ai nuovi scaglioni di reddito in vigore dal 1° gennaio 2022, rispettando l'invarianza di gettito per il bilancio comunale;

Dato atto che questo ente accerta l'addizionale IRPEF per cassa, imputando in competenza tutte le riscossioni che intervengono a partire dal 1/1 e fino al 31/12 dell'esercizio, a prescindere dall'anno di imposta di riferimento;

Visto il bilancio di previsione 2022-2024 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 68 in data 29/12/2021, nel quale risulta iscritta la previsione di € 820.000 a titolo di addizionale comunale all'IRPEF;

Atteso che sulla base del simulatore dell'addizionale IRPEF messo a disposizione dal Ministero tramite il Portale del federalismo fiscale, tale gettito possa essere garantito attraverso la fissazione delle seguenti aliquote IRPEF: conferma delle aliquote previgenti ed abolizione dell'aliquota di 0,80% per redditi sopra i 75.000, come di seguito indicato:

Reddito imponibile	Aliquota
Fino a 15.000,00 euro	0,65%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,75%
Da 28.001 a 50.000 euro	0,78%
Oltre 50.001 euro	0,79%
Soglia di esenzione	€ 10.000,00

Tenuto conto che il gettito atteso dalle aliquote sopra determinate ammonta a €790.000 per l'anno di imposta di riferimento, a cui si aggiungono le code di gettito degli anni pregressi, per un importo di € 820.000 previsto a bilancio;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto:

- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 165/2001;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

1. per le motivazioni espresse in premessa, quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, di modificare il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art. 1 comma 2 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022) come di seguito indicato:

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE COMUNALE ALL'IRPEF

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

Art. 2 – Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF

2. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e al fine di attuare le nuove previsioni normative dell'art. 1 comma 2 della Legge 234/2021 (legge di bilancio 2022), sono stabilite a partire dal 1^a gennaio 2022, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:

Reddito imponibile	Aliquota
Fino a 15.000,00 euro	0,65%
Da 15.001 a 28.000 euro	0,75%
Da 28.001 a 50.000 euro	0,78%
Oltre 50.001 euro	0,79%
Soglia di esenzione	€ 10.000,00

Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF fino a e 10.000,00.
2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

Art. 4 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1^a gennaio 2022.

2. di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia, cioè tramite il sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 dell'28.03.2022;

Visti i pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, così precisati:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 12/04/2022 dal Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 12/04/2022 dal Responsabile Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena;

Dato atto che la verbalizzazione integrale della Seduta risulta da registrazione acquisita al Protocollo Generale dell'Ente con nota prot. n. 10406/2022 in formato digitale ed inviata per la conservazione sostitutiva al Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna (PARER);

Entra a far parte della seduta l'Assessore Ugolini Gianluca alle ore 21:48

Illustra la proposta l'Assessore Ugolini Gianluca, seguono i successivi interventi:

Consigliere Paolucci Cristian

Assessore Ugolini Gianluca

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente risultato della votazione:

Votanti n.	15	
Favorevoli n.	12	Aluigi Stefano Bianchi Roberto Boschetti Beatrice Codecà Gaia Cecilia Fabbri Gianluca Mazzotti Loris Pazzaglia Anna Pecci Anna Rosa Primiano Santoni Giulia Spinelli Domenica Ugolini Gianluca
Astenuti n.	0	

Contrari n.	3	Innocentini Paolucci Talacci	Enrica Cristian Roberta
--------------------	---	------------------------------------	-------------------------------

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che: *“Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.”*

Con il seguente risultato della votazione:

Votanti n.	15		
Favorevoli n.	12	Aluigi Bianchi Boschetti Codecà Fabbri Mazzotti Pazzaglia Pecci Rosa Santoni Spinelli Ugolini	Stefano Roberto Beatrice Gaia Cecilia Gianluca Loris Anna Anna Primiano Giulia Domenica Gianluca
Astenuti n.	0		
Contrari n.	3	Innocentini Paolucci Talacci	Enrica Cristian Roberta

DELIBERA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 21 DEL 22/04/2022

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente proposta di deliberazione.

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 17 del 28/03/2022

Delibera nr. 21 del 22/04/2022

Deliberazione C.C. ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA 1^ GENNAIO 2022.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 12.04.2022

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 17 del 28/03/2022

Delibera nr. 21 del 22/04/2022

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA 1^ GENNAIO 2022.

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 12.04.2022

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

C O M U N E D I C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 21 del 22/04/2022

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. MODIFICA AL REGOLAMENTO CON DECORRENZA 1^ GENNAIO 2022.

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
ROSA PRIMIANO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA FRANCHINI CARLA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).